



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa a “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. a) e l’articolo 4;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e, in particolare, l’articolo 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l’articolo 6-ter;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, riguardante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, attinente alla “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica” e, in particolare l’articolo 7, commi 1 e 2;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, afferente alle “Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;

VISTO il decreto ministeriale 8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009 n. 122, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

VISTO l'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, come sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

VISTO l'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante “Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTE le disposizioni interministeriali in data 24 marzo 2014 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2014-2015;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l'articolo 5, comma 4;

RITENUTO di definire, per l'anno accademico 2014/2015, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;

D E C R E T A:

Art.1

1. Per l'anno accademico 2014/2015 l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art.2

1. Possono essere ammessi ai predetti corsi di laurea magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:
 - coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;
 - coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;
 - coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.

Art. 3

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
 - diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
 - titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42 del 1999.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di:
 - teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
 - cultura generale e ragionamento logico;
 - regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;
 - cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;
 - scienze umane e sociali.
3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 23 ottobre 2014 con inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della prova sono assegnate due ore.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Sulla base dei programmi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:
- trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
 - diciotto quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico;
 - dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Art.4

1. Per la valutazione del candidato ciascuna Commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.
2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
 - meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
 - 0 punti per ogni risposta non data.
3. In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:
- teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
 - cultura generale e ragionamento logico;
 - regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
 - cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese;
 - scienze umane e sociali.
4. La valutazione dei titoli accademici e professionali per la **classe di laurea magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche** avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:
- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;
 - diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;
 - titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42 del 1999: punti 5.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al D.P.R. n. 162 del 1982	punti 5
altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi	punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2
attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 2

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le **classi di laurea magistrale delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione**, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;
- diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;
- titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse di cui alla legge n.42 del 1999: punti 5.

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi	punti 0,50 per ciascun titolo fino ad massimo di punti 5
attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e certificate	punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate	punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4

Art. 5

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti tutelati dalla legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni e dalla legge n. 170 del 2010 citate nelle premesse.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art.6

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990. I medesimi definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato n.1

**Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle
professioni sanitarie
Anno accademico 2014-2015**

1) Teoria/Pratica della disciplina specifica

Accertamento delle conoscenze teorico/ pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.

2) Cultura generale e ragionamento logico

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

3) Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria

Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.

4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese

Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari:
Matematica, Epidemiologia, Statistica, Informatica.

Nota: E' auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

5) Scienze umane e sociali

Psicologia, Pedagogia, Didattica Sociologica, Filosofia. Management ed organizzazione
Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società.

Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.